

STATUTO ASSOCIAZIONE MITTELFEST – CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Articolo 1 Costituzione e Sede

E' costituita un'Associazione di diritto privato denominata "Associazione Mittelfest", con sede a Cividale del Friuli. Essa è regolata dalle disposizioni contenute nel presente statuto sociale e, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile e da quelle vigenti in materia di enti non commerciali.

Articolo 2 Finalità

L'Associazione non ha fini commerciali e/o di lucro e ha le finalità di organizzare e gestire, produrre attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, nonché di contribuire allo sviluppo delle conoscenze e allo scambio di esperienze nei settori dello spettacolo, teatrale e musicale, fra il Friuli Venezia Giulia e i paesi dell'area centro-europea e dell'area balcanica.

A questo fine, l'Associazione organizza a Cividale del Friuli il festival denominato "Mittelfest".

L'Associazione può, nell'ambito dell'attività finalizzata alla programmazione, realizzazione e alla promozione del festival, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni, in Italia e all'estero:

- a) produzioni e coproduzioni teatrali, musicali, coreutiche e multidisciplinari;
- b) convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali e di collegamento con enti e organismi analoghi, tese a far conoscere l'iniziativa del Festival e a valorizzare il patrimonio culturale dei paesi dell'area centro europea e balcanica nei settori della cultura teatrale e musicale, coreutica e multidisciplinare;
- c) reti solidali con enti culturali e non, della regione e fuori regione al fine di condividere progetti comuni, attività promozionali, acquisti comuni o simili;
- d) lo sviluppo della cultura al fine di creare una piattaforma per la regione FVG nell'ambito del turismo culturale.

L'Associazione può esercitare attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle di cui sopra.

Articolo 3 Soci

Sono Soci dell'Associazione Mittelfest la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Cividale del Friuli, quali soci fondatori, nonché la Banca di Cividale S.c.p.A. e l'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia.

Possono divenire nuovi Soci dell'Associazione le amministrazioni locali, gli enti di diritto pubblico e privato, le associazioni, le società e i singoli cittadini che concorrono al sostegno finanziario dell'Associazione con quote almeno pari alla quota associativa minima fissata annualmente dall'Assemblea dei soci, e che contribuiscano in modo significativo alla promozione in Italia e all'estero del "Mittelfest".

L'Associazione in particolare promuove attivamente l'adesione delle istituzioni e degli organismi di produzione teatrale e musicale e di promozione culturale operanti nel Friuli Venezia Giulia.

La condizione necessaria per acquisire la qualifica di nuovo Socio è che la domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 4 Obblighi dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti a versare:

- a) la quota di adesione "una tantum", costitutiva del fondo di dotazione stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione.
- b) la quota annuale di associazione stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio

d'Amministrazione.

La quota annuale di associazione potrà essere destinata a Ricavi e/o a Riserve statutarie e facoltative in base alle risultanze del conto consuntivo dell'anno precedente e in percentuale come da proposta del Consiglio di Amministrazione e deliberato dall'Assemblea dei Soci.

I Soci inoltre possono concorrere all'attività dell'Associazione attraverso la prestazione diretta di servizi o la collaborazione di proprio personale, con modalità stabilite da apposite convenzioni.

Il Comune di Cividale del Friuli assicura la concessione a titolo gratuito di locali di servizio (uffici, magazzini) e degli spazi all'aperto e al chiuso di sua proprietà utilizzati per attività di spettacolo, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

Articolo 5 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio d'Amministrazione
- c) il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
- d) il Revisore dei Conti

Articolo 6 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota di adesione e della quota associativa.

Tutti i Soci hanno diritto di voto.

Ad assistere alle adunanze assembleari sono invitati di diritto i membri del Consiglio d'Amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione che la presiede.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno mediante posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima del giorno della riunione.

L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'Ordine del giorno della riunione, la data e il luogo di svolgimento.

Essa può essere inoltre convocata ognqualvolta ne facciano richiesta tre dei membri del Consiglio d'Amministrazione o un terzo dei Soci.

All'assemblea compete:

- a) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) deliberare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, le quote di adesione e le quote associative annuali;
- c) deliberare la destinazione della quota annuale di associazione a Ricavi e/o a Riserve statutarie e facoltative in base alle risultanze del conto consuntivo dell'anno precedente e in percentuale come da proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
- e) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- f) eleggere o revocare i membri, non di nomina diretta dei soci fondatori, del Consiglio d'Amministrazione;
- g) la determinazione dell'indennità annuale spettante al Revisore dei Conti su indicazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) deliberare sulle altre materie previste per legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto disposto ai commi seguenti.

Per le modificazioni allo Statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci.

È consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea si considera svolta nel luogo ove sono contestualmente presenti il Presidente e il verbalizzante, salvo eccezioni previste dalla legge.

Articolo 6 bis Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere i libri sociali obbligatori per legge.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori inoltrando richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, composto da cinque membri, è investito dei più ampi poteri di amministrazione dell'Associazione.

Il Socio fondatore Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha diritto di nominare un consigliere con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione e un altro consigliere, il Socio fondatore Comune di Cividale del Friuli ha diritto di nominare un consigliere con funzione di Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione.

Gli altri due membri del Consiglio d'Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra persone di comprovata competenza nel settore gestionale ed amministrativo, acquisita attraverso accertata esperienza professionale.

Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica per tre anni fino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio di mandato.

Nel caso in cui per rinunzia o per altro motivo vengano a cessare uno o più Consiglieri, il Consiglio sarà integrato entro il termine massimo di trenta giorni se di nomina diretta, altrimenti, entro il termine di quaranta giorni, dall'Assemblea dei Soci.

I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

La carica di Consigliere di Amministrazione è ricoperta a titolo gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza ed impedimento dal Vice Presidente almeno cinque volte l'anno, mediante preavviso scritto, di almeno cinque giorni. Il preavviso deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato telefonicamente almeno un giorno prima della data fissata della riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre essere convocato su richiesta di tre consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera in ordine ai seguenti argomenti:

- a) bilancio preventivo e conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) accettazione delle domande di ammissione di nuovi Soci e determinazione della quota di adesione, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- c) determinazione dell'ammontare delle quote associative annuali, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- d) determinare l'eventuale destinazione della quota annuale di associazione a Ricavi e/o a Riserve statutarie e facoltative in base alle risultanze del conto consuntivo dell'anno precedente e in percentuale da proporre all'Assemblea dei Soci;
- e) nomina della Direzione artistica di cui al successivo articolo 10, e relativi trattamenti economici e rapporti

- contrattuali;
- f) assunzione di personale di ogni ordine e grado, individuato a seguito di una procedura selettiva ispirata a principi di evidenza pubblica, e relativo trattamento economico e contrattuale, nonché, su proposta della Direzione artistica, assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza;
 - g) approvazione del regolamento interno dell'Associazione
 - h) elaborazione delle linee programmatiche generali del Festival;
 - i) approvazione dei programmi di attività presentati dalla Direzione artistica per il Festival;
 - j) approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni concernenti gli argomenti di cui alle sopra indicate lettere c), d), e), è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare a propri componenti specifiche competenze o incarichi definendo eventuali limiti di spesa.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa la Direzione Artistica, senza diritto di voto, qualora richiesto dal Consiglio stesso.

È consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Il consiglio si considera svolto nel luogo ove sono contestualmente presenti il Presidente e il verbalizzante, salvo eccezioni previste dalla legge.

Articolo 8 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza e/o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente in particolare, in nome e per conto dell'Associazione:

- a) propone al Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere dell'Assessore regionale competente, il nominativo per la Direzione Artistica;
- b) stipula il contratto con la Direzione artistica fissandone, in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la durata e il compenso. In ogni caso la durata non potrà essere superiore a tre anni.
- c) provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- d) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso;
- e) indirizza ed assiste l'iniziativa della Associazione nei rapporti istituzionali esterni e nei rapporti con i soci. Promuove la ricerca di apporti di nuovi sostenitori del Festival e dei programmi ad esso collegati di altre attività attivate dalla Associazione nell'ambito degli indirizzi assunti dal consiglio di amministrazione.

Articolo 9 Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti e il suo supplente sono nominati dal Socio fondatore Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e comunicati in sede di assemblea. Il Revisore dura in carica fino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio di mandato e può essere riconfermato. Interviene alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio d'Amministrazione.

Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto previsto dell'art. 2403 del C.C.

Al Revisore dei Conti spetta l'indennità annuale determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 Direzione Artistica

La stesura dei programmi annuali del Festival, coerenti alle linee programmatiche generali deliberate dal Consiglio di Amministrazione, è affidata alla Direzione Artistica.

La Direzione artistica è nominata dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito l'Assessore regionale alla Cultura, ed è formata da uno o più membri scelti previa selezione mediante procedura comparativa ispirata a principi di evidenza pubblica, tra esperti nel campo dello spettacolo, della cultura e delle arti, con i quali l'Associazione stipula appositi rapporti di consulenza, di durata massima triennale.

La Direzione Artistica:

- a) sviluppa e attua le linee programmatiche generali del Festival, approvate dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) predispone i programmi di attività per il Festival;
- c) provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione che non siano di competenza del Presidente;
- d) propone la stipula di convenzioni, comprese quelle che regolano i rapporti contrattuali per l'acquisizione, la distribuzione e la produzione di spettacoli nell'ambito dei programmi approvati;
- e) provvede nei limiti stabiliti e fissati dal Consiglio d'Amministrazione a reperire le collaborazioni temporanee necessarie allo svolgimento di ogni singola iniziativa e ne propone il relativo trattamento economico e contrattuale, nonché propone al Consiglio di Amministrazione il quadro delle assunzioni per eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza, nei limiti dei budget stabiliti e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 Patrimonio e bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione versate, che costituiscono il fondo di dotazione, nonché dalle attrezzature e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali dei soci;
- dai contributi assegnati annualmente dalla Regione per l'organizzazione del Festival, ai sensi l.r. 16 aprile 1997, n. 12;
- da altri contributi dei Soci;
- da contributi di altri Enti pubblici e privati;
- dal reddito di beni costituenti il patrimonio;
- dai proventi delle manifestazioni, delle pubblicazioni ed in genere dell'attività dell'Associazione.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di febbraio.

Qualora in sede di consuntivo venga accertata l'esistenza di un disavanzo nella gestione dell'esercizio finanziario, il Consiglio d'Amministrazione provvede a individuare le relative fonti di copertura da iscrivere quali poste in entrata nel successivo bilancio preventivo.

Ove si rendesse necessario, il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci l'adeguamento delle

quote annuali di associazione tale da garantire complessivamente la copertura del disavanzo medesimo.
La passività d'esercizio graverà su tutti i Soci dell'Associazione, in misura proporzionale alla rispettiva quota annuale di associazione.
Qualora il disavanzo di gestione accertato a consuntivo non sia stato sanato entro sei mesi dalla conclusione del successivo esercizio, gli organi sociali decadono e vengono sostituiti, entro i successivi trenta giorni, da un Commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione, che, dopo aver verificato, entro un tempo massimo di tre mesi, l'impossibilità di risanamento, provvede allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione.

Articolo 12 Recesso dei Soci

Il recesso dei Soci è consentito con preavviso di tre mesi e ha effetto con lo scadere dell'anno sociale. L'associato che abbia esercitato il recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 13 Scioglimento e liquidazione

Allo scioglimento dell'Associazione, i beni che restano dopo la liquidazione di tutti gli impegni assunti, sono devoluti secondo deliberazione dell'Assemblea, adottata con la maggioranza dei tre quarti degli associati, a favore di altre istituzioni culturali similari, aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia operanti nel campo dello spettacolo con finalità analoghe, o a favore di enti pubblici della regione Friuli Venezia Giulia, che diano garanzia di poter perseguire efficacemente i medesimi scopi dell'Associazione e di poter rendere pubblica la fruizione dei beni stessi, nominando un liquidatore che potrà essere un componente del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 14 norme transitorie

Quanto non previsto dal presente Statuto osserva le normative vigenti.

Cividale, 27 luglio 2020